

DIRETTIVA 2006/20/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2006

che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) La direttiva 70/221/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 70/221/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) La direttiva 70/221/CEE è una delle direttive particolari nel contesto della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano di conseguenza alla direttiva 70/221/CEE.

1. A decorrere dall'11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:

(2) Per accrescere il grado di protezione, è opportuno prescrivere che i dispositivi di protezione posteriore antincastro debbano poter resistere a un livello di forza superiore e tenere conto dei veicoli equipaggiati con sospensioni pneumatiche.

a) rifiuta di rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo;

(3) In considerazione dei progressi tecnici e dell'aumento dell'uso di veicoli attrezzati con sponda elevatrice, è opportuno tener conto delle sponde elevatrici nel contesto dell'installazione dei dispositivi di protezione posteriore antincastro.

b) rifiuta di rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.

2. A decorrere dall'11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

a) rifiuta l'immatricolazione o vieta la vendita o la messa in servizio di veicoli;

b) vieta la vendita o la messa in servizio di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.